

## Quella manina che ha modificato il decreto salvabanche

**N**ella versione divenuta definitiva, e a seguito di una modifica apportata dal Senato all'originario decreto legge varato dal governo (gliene diamo atto con piacere), l'art. 18, comma 4, lettera a) del decreto salvabanche (salvabanche grosse, in realtà) prevede che nella fattispecie di cui all'art. 22, comma 2 (Ripartizione degli oneri in caso di salvataggio a opera dello Stato) la determinazione del valore delle azioni delle banche non quotate sia «calcolata in base alla consistenza patrimoniale della società, alle sue prospettive reddituali, all'andamento del rapporto tra valore di mercato e valore contabile delle banche quotate e tenuto conto delle perdite connesse a eventuali operazioni straordinarie, ivi incluse quelle di cessione di attivi, da perfezionare in connessione con l'intervento dello Stato di cui al presente Capo».

Di chi sia la manina (reale) che ha introdotto il riferimento alle quotate nel testo governativo non sappiamo (ancora), anche se è possibile fare ben precise ipotesi, pescando nel campo di chi ha intenzione di (e interesse a) distruggere le banche di territorio. Invero, la norma - varata nonostante gli alert di Assopopolari, ovviamente e volutamente ignorati - oggi come oggi non fa alcun danno ad alcuna banca e ad alcun tipo di banca (applicandosi solo alle banche in risoluzione), ma non vorremmo che - passato il principio - lo si volesse poi inserire (o far inserire) anche in una o nell'altra normati-

DI CORRADO SFORZA FOGLIANI\*

va bancaria, financo di tipo amministrativo. In realtà, la disposizione della manina è scontata nel suo riferimento al patrimonio e alla redditività e non ha né capo né coda per la parte che si riferisce al mercato delle quotate. Che è un mercato - particolarmente per quanto attiene alle Popolari - che tratta titoli partecipativi (come gli stessi sono considerati in tutta Europa) ed è governato da (conseguenti e non) motivazioni, comunque del tutto diverse da quelle meramente speculative, e di brevissima durata, del differente mercato di titoli quotati, nel quale nessun risparmiatore acquista azioni - quale socio azionista - perché crede nel servizio al territorio che la sua banca svolge, crede nei suoi amministratori (che conosce a uno a uno), crede in un istituto affrancato dal bonapartismo economico (che gira il mondo per fermarsi solo ove più gli conviene), crede ancora nello sviluppo del territorio nel quale vive e magari intraprende, e quindi in una banca che vive e cresce, solamente, in una col territorio nel quale essa opera.

A parte questo, è un fatto obiettivo che la formazione del prezzo in un mercato regolamentato segue logiche riferite, in particolare, alla dimensione di quel mercato e ai processi, specie normativi, che lo governano. Le relative regole sono inapplicabili nelle banche che, anche al fine di

proteggere dalla speculazione i propri titoli, non quotano questi ultimi, sottraendoli così alle manovre del grosso capitale, che conducono a oscillazioni di prezzo del tutto artificiali e, comunque, del tutto estranee al reale valore delle singole aziende. Del resto, non a caso la normativa inserita dal Senato si pone in diretto contrasto con la normativa codicistica, che all'art. 2437-ter, 1° capoverso fa riferimento all'eventuale valore di mercato delle azioni. Ancora, la manina non ha considerato che non è chiaro - oltre che giuridicamente errato, come ha sottolineato Assopopolari in una nota - il generico riferimento alle banche quotate, che rende di fatto (se non con palesi arbitri e modi del tutto discrezionali, che sarebbero senza dubbio fonti di un contenzioso di cui le banche non hanno proprio bisogno) inapplicabile il criterio richiamato, non essendo in alcun modo specificato a quali banche quotate la norma faccia riferimento, se a tutto l'insieme delle stesse ovvero solo a quelle di analoga dimensione e/o modello operativo ovvero, ancora, a una media delle stesse. Senza ulteriormente contare che, sempre come fatto presente nella già citata nota, non si comprende neppure cosa debba intendersi per «valore contabile delle banche quotate».

Insomma, un pasticciaccio furbesco che non fa onore alla manina ma, neanche, al legislatore.

\* presidente Assopopolari

da *MF Milano Finanza*, 21.2.'17